

All'Ufficio del Direttore

All' Ufficio del Vicedirettore

Alle Direzioni Centrali

Alle Direzioni Regionali

**OGGETTO:** *Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 214 del 13 settembre 2016. Istruzioni.*

Nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo n. 179 del 26 agosto 2016 recante modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il decreto n. 179 è entrato in vigore il 14 settembre 2016, giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (articolo 66).

L'intervento di modifica del CAD si colloca nel più ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare il CAD, anche disponendone la delegificazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti che tracciano gli obiettivi da realizzare con i decreti delegati e ne perimetrano l'ambito.

Lo scopo dell'intervento normativo in vigore dal 14 settembre u.s. è quello di rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese, puntando sul principio del “*digital first*” (priorità alla gestione e alla comunicazione digitali), nonché sull'accelerazione dell'attuazione dell'Agenda digitale, mediante il coordinamento della disciplina italiana con quella europea.

Gli aspetti di maggiore rilievo presenti nella nuova formulazione del CAD riguardano i seguenti ambiti:

- 1) cittadinanza digitale, con interventi che rafforzano e rendono effettivi i diritti digitali dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
- 2) armonizzazione del CAD al regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 («eIDAS» – electronic Identification, Authentication and Signature), in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, entrato in vigore il 17 settembre 2014, la cui applicazione nell’ambito degli Stati membri è avvenuta, con riguardo agli aspetti di interesse relativi alle presenti istruzioni, con effetto dal 1° luglio 2016;
- 3) identità digitale: SPID diventa, assieme alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) e alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il riferimento principale per identificare e autenticare gli utenti nella fruizione di servizi in rete della PA;
- 4) documenti originali in formato digitale: sospensione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti per la produzione di documenti originali in formato digitale; la sospensione è effettiva fino all’adozione di un nuovo decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (articolo 61 del decreto n. 179);
- 5) ambito di applicabilità: le disposizioni del CAD non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali; si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico

(articolo 2, comma 6 del CAD come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto n. 179);

- 6) domicilio digitale: è l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al citato Regolamento eIDAS che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e i soggetti giuridici, che sia basato su *standard* o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea; le persone fisiche hanno facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale comunicandolo al Comune di residenza per la sua registrazione sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); tale domicilio, reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni, costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notificazione anche da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 3-bis, comma 2 del CAD, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lett. c), del decreto n. 179);
- 7) pagamenti elettronici: viene confermato e rafforzato l'obbligo per le PA ad accettare pagamenti elettronici a qualunque titolo, mediante l'impiego del c.d. "nodo AgID dei pagamenti" (PagoPA); viene introdotto il credito telefonico come strumento per i micro-pagamenti;
- 8) copie analogiche di documenti informatici: il contrassegno apposto sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD sulle copie analogiche di documenti informatici sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico (articolo 23, comma 2-bis del CAD, aggiunto dall'articolo 20, comma 1 del d.lgs. n. 179);

- 9) conservazione digitale: il nuovo CAD afferma il principio secondo il quale se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso (articolo 43, comma 1-*bis* del CAD, inserito dall'articolo 35, comma 1 del decreto legislativo n. 179);
- 10) difensore civico: viene istituita in ogni PA la figura del difensore civico per il digitale, individuato di norma tra i dirigenti di ruolo, al quale i cittadini possano rivolgersi per segnalare le violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione;
- 11) Commissario straordinario: istituito per l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato dal Presidente del Consiglio; il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea.

Come indicato al punto 4), l'articolo 61 del decreto legislativo n. 179 del 26 agosto 2016 prevede l'adozione, entro il 14 gennaio 2017 (quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto), di un apposito decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione che dovrà aggiornare e coordinare le regole tecniche previste dall'articolo 71 del CAD.

Lo stesso articolo 61, oltre a prevedere che le regole tecniche vigenti nelle materie del CAD restano efficaci fino all'adozione del decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione dispone, fino all'adozione del decreto, la sospensione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti (di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, il quale aveva fissato, per le stesse pubbliche amministrazioni, il termine dell' 11 agosto 2016 per

l'adeguamento dei sistemi), salva la facoltà delle medesime amministrazioni di adeguarsi anteriormente.

Con la presente vengono fornite istruzioni operative tese a garantire l'uniformità dei comportamenti operativi degli uffici coerentemente con il quadro normativo in vigore dal 14 settembre u.s., tenendo conto delle iniziative di adeguamento del sistema informativo in corso già rappresentate nella direttiva di questa Direzione R.U. 55515 del 15 aprile 2016 e delle specifiche istruzioni operative diramate nelle more degli adeguamenti delle procedure informatiche di supporto ai diversi processi, dalla Direzione Centrale Gestione Tributi (RU n. 131344/2016 dell'11 agosto 2016), dalla Direzione Centrale Accertamento (RU n. 129255/2016 dell'8 agosto 2016) e dalla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare (RU n. 128407/2016 del 5 agosto 2016).

Relativamente all'operatività delle disposizioni contenute nel CAD anche a seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 179, si rappresenta l'intenzione dell'Agenzia di proseguire nel percorso di digitalizzazione già intrapreso, nel rispetto dello spirito delle disposizioni del Codice che rappresentano un punto di riferimento per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo modalità digitali e confermano i diritti dei cittadini di fruire di servizi digitali e coerentemente con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

A tale ultimo riguardo, occorre rilevare che il citato regolamento (UE) n. 910/2014 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il quale detta disposizioni di valenza generale, prevede, tra l'altro che *“A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché' non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.”* (articolo 25) e che *“A un documento elettronico non sono negati gli*

*effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica” (articolo 46).*

Proprio in conformità con la predetta linea di azione e con i principi unionali richiamati si ritiene di dover dare attuazione alle previsioni del decreto n. 179 e, in particolare, a quelle che prevedono la non applicazione del CAD all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale e alle disposizioni che prevedono la sospensione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti fino all'adozione del decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Conseguentemente, si rappresenta che:

1. per gli atti sottoscritti dal 12 agosto fino al 13 settembre 2016, restano valide le precedenti disposizioni del CAD e di conseguenza le indicazioni fornite con le note sopra indicate;
2. gli atti sottoscritti dal 14 settembre 2016 fino all'adozione del decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 179 possono essere emessi in formato cartaceo con firma autografa o in formato elettronico con firma digitale. La stessa disposizione aggiunge, infatti, che fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale le regole tecniche vigenti nelle materie del CAD restano efficaci e che l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, *“salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente”*.

Ciò premesso, si evidenzia che le istruzioni fornite con le note sopra richiamate delle Direzioni Centrali Gestione Tributi, Accertamento e Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare in tema di formazione degli atti, formulate allo scopo di consentire agli uffici la massima operatività nel rispetto del quadro normativo domestico, rimangono valide anche nel periodo di sospensione di cui

all'art. 61 del decreto legislativo n. 179, anche se, alla luce di quanto sopra esposto, è consentito discostarsi dalle stesse relativamente alle modalità di produzione dei documenti originali in formato digitale.

Conseguentemente, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, occorre proseguire secondo tali direttive, e l'adozione di atti in formato cartaceo con firma autografa potrà essere privilegiata in tutte le ipotesi in cui ragioni di indifferibilità ed urgenza ovvero valutazioni circa la presenza del rischio che l'adozione della firma digitale possa pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di budget, richiedano l'utilizzo delle modalità tradizionali di gestione degli atti.

Firmato digitalmente

**IL DIRETTORE**  
Rossella Orlandi